LEGGE 22 novembre 2005 n.168

REPUBBLICA DI SAN MARINO

RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO E NUOVE NORME DI SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIALE

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 novembre 2005.

Art. 1
(Piano di Valorizzazione del Commercio)

1. Per favorire lo sviluppo del commercio, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge verrà approvato dal Consiglio Grande e Generale un Piano di Valorizzazione del Commercio, la cui predisposizione vedrà l'attiva e responsabile partecipazione delle Associazioni di Categoria del settore commercio e delle Associazioni dei Consumatori. Il Piano di Valorizzazione del Commercio potrà essere soggetto ad una revisione annuale previa verifica della rispondenza dello stesso agli obiettivi di uno sviluppo efficiente del comparto commerciale.
2. Le linee guida di sviluppo e di riqualificazione del settore per la predisposizione del Piano di Valorizzazione del Commercio di cui al presente articolo sono le seguenti:
- realizzazione di un sistema completo ed integrato tra le diverse modalità di offerta commerciale presenti sul territorio;
- definizione di regole per una migliore fruizione delle attività commerciali da parte del consumatore;
- una più marcata evidenza degli elementi e delle presenze istituzionali che valorizzino la sovranità e gli aspetti storico-culturali della nostra Repubblica;
- identificazione di offerte commerciali di particolare attrazione attraverso la valorizzazione di tutti gli aspetti specifici del "sistema San Marino";
- potenziamento dell'immagine del comparto commerciale della Repubblica attraverso progetti specifici di marketing e promozione del sistema commerciale sammarinese.

In particolare per i Centri Storici, il Piano di Valorizzazione del Commercio deve seguire le seguenti ulteriori linee guida:
- identificazione di norme specifiche atte a garantire un commercio di servizio alla residenza;
- identificazione di norme per la realizzazione di progetti tendenti alla specializzazione dell'offerta commerciale.

Altresì in particolare per il Centro Storico della Capitale ulteriori linee guida per la predisposizione del Piano di Valorizzazione del Commercio sono le seguenti:

- una più efficace e armonica distribuzione delle attività commerciali anche attraverso una progressiva tematizzazione delle vie e incentivando il cambio generazionale di chi opera nel settore commercio;
- un migliore e più coerente uso degli spazi attraverso un progressivo aumento della superficie di vendita dei singoli locali;
- un più consono uso dello spazio pubblico anche attraverso progetti tendenti alla realizzazione di una progressiva diminuzione delle esposizioni esterne al fine di valorizzare tutte le specificità urbanistiche e paesaggistiche del Centro Storico della Capitale della Repubblica;
- lo studio di interventi mirati su particolari aree da riqualificare;
- valorizzazione dell'artigianato artistico.

La Legge di Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 dovrà prevedere precisi e adeguati stanziamenti straordinari per il raggiungimento di obiettivi mirati alla valorizzazione e capacità competitiva del settore commercio e comunque collegati a progetti che mettono in atto le linee guida di cui sopra anche precedentemente all'approvazione del Piano di Valorizzazione del Commercio.

3. Il Piano di Valorizzazione del Commercio di cui al presente articolo dovrà inoltre prevedere più ampie opportunità di sviluppo delle attività esistenti e di migliori elementi di richiamo di nuove attività e valuterà, anche alla luce dei risultati che emergeranno dall'attività di analisi statistica e normativa dell'Osservatorio del Commercio di cui al successivo articolo 2, con quali modalità**,** con quali limiti, in quali settori, capitali esterni possano contribuire in maniera positiva allo sviluppo del commercio sammarinese valutando quei progetti di valore indirizzati progressivamente ai diversi settori specifici e ad investitori con caratteristiche peculiari e particolari tali da accrescere e valorizzare il settore commerciale.

4. Il Piano di Valorizzazione del Commercio altresì definirà un programma di formazione professionale con l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualificazione degli operatori del commercio. Ogni anno la Commissione del Commercio approverà un apposito piano per la formazione professionale rivolto ai soggetti operanti nel settore e a coloro che intendono avviarsi alla professione di operatore commerciale o di collaboratore a diverso titolo. Il programma stabilirà la durata dei corsi, le materie principali, le modalità di riconoscimento del percorso formativo e la natura del finanziamento e dei costi medesimi.

Art. 2

(Istituzione dell'Osservatorio del Commercio)

1. Presso la Segreteria di Stato per il Commercio è istituito l'Osservatorio del Commercio con il compito di fornire un quadro qualitativo e quantitativo sugli effetti prodotti dalla legge sul commercio e compiere tutte le indagini settoriali utili alla definizione di una responsabile politica commerciale.

2. Norme, procedure di funzionamento, ambito di operatività e competenze dell'Osservatorio del Commercio devono essere definiti con decreto reggenziale da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri finanziari necessari per il funzionamento e l'operatività dell'Osservatorio del Commercio trovano imputazione sull'apposito capitolo all'interno del Bilancio dello Stato.

Art. 3

L’articolo 5 della Legge 25 luglio 2000 n.65 è così modificato:

“Art. 5
(Definizione di commercio al dettaglio)

1. Per commercio al dettaglio si intende l’attività di colui che acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale il quale è colui che acquista beni per soddisfare bisogni personali propri o della propria famiglia o di altri senza alcuna remunerazione.
2. Ogni soggetto economico può essere titolare di un'unica licenza per l’esercizio del commercio al dettaglio da esercitarsi al massimo in due sedi nelle quali devono essere commercializzati beni aventi le medesime caratteristiche merceologiche e i cui locali devono essere dotati dei necessari requisiti di idoneità.
3. L’esercizio del commercio al dettaglio, qualora sia previsto nell’oggetto della licenza, consente l’esercizio delle attività di servizio affini ovvero connesse all’attività principale, così come definite dal successivo articolo 65.
4. Il titolare della licenza per l’esercizio del commercio al dettaglio non può avere rapporti di lavoro dipendente, né esercitare attività professionale autonoma, né essere titolare di altra licenza, fatti salvi i casi specificamente previsti nell’Allegato “A” alla presente legge.”.

Art. 4

L’articolo 8, terzo comma , della Legge 25 luglio 2000 n.65 è così modificato:

3. “L’attività di commercio all'ingrosso deve essere svolta in modo tale da rivolgersi solamente ad altri operatori economici nell’ambito della loro attività caratteristica. I locali adibiti a magazzino e a luogo di vendita non devono essere forniti di vetrina. Qualora vi sia vetrina la stessa deve essere opacizzata mediante idoneo mezzo, in modo inamovibile e deve altresì essere esposto all'ingresso apposito cartello indicante il divieto di vendita al pubblico.”.

Art. 5

Nell’articolo 10 della Legge 25 luglio 2000 n.65 è inserito il seguente quarto comma:

“4. “In deroga a quanto previsto nei superiori secondo e terzo comma, le quote sociali ovvero le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale possono essere possedute, previo nulla osta del Congresso di Stato, da società commerciali costituite ai sensi del successivo articolo 26.”.

Art. 6

Il Titolo II, Capo I, Sezione I della Legge 25 luglio 2000 n.65 è così modificato:

“TITOLO II
MODALITÀ, PROCEDURE E AUTORIZZAZIONI PER IL RILASCIO DI LICENZE COMMERCIALI

CAPO I
DEL RILASCIO DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

SEZIONE I
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO COMMERCIALE APERTO AL PUBBLICO

Art. 11
(Definizione delle tipologie di esercizio per lo svolgimento del commercio al dettaglio)

1. Gli esercizi per lo svolgimento del commercio al dettaglio si articolano nei seguenti tipi:
a) esercizi di vicinato;
b) medie strutture;
c) grandi strutture;
d) centri commerciali.
2. Per esercizio di vicinato si intende l'esercizio commerciale insediato in un'unica unità immobiliare avente superficie di vendita non superiore a mq.300.
3. Per media struttura di vendita si intende l'esercizio commerciale insediato in un'unica unità immobiliare avente superficie di vendita superiore a mq. 300 e comunque non superiore a mq. 1.000.
4. Per grande struttura di vendita si intendono gli esercizi commerciali insediati in un'unica unità immobiliare avente superficie di vendita superiore a mq. 1.000 e comunque non superiore a mq. 5000.
5. Per centro commerciale si intende una struttura di vendita avente superficie di vendita complessiva superiore a mq. 5000, nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
6. Nell'ambito dei centri commerciali e degli esercizi aventi superficie di vendita superiore a mq. 500 sono ammessi gli esercizi di attività di servizio, di attività di artigianato di servizio e di produzione compatibile con l'attività delle strutture stesse.
7. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
8. Qualsiasi provvedimento che dà luogo ad una modifica della tipologia di esercizio per lo svolgimento del commercio al dettaglio comporta il riesame della pratica secondo le modalità e le procedure previste specificamente per la nuova tipologia richiesta e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.

Art. 12
(Domanda, requisiti e documenti per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio)

1. Chiunque intenda esercitare sul territorio un'attività di impresa nel settore del commercio al dettaglio in una delle tipologie d'esercizio di cui ai punti a), b), c) del precedente articolo 11, primo comma, deve avanzare istanza presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il richiedente la licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio deve avere raggiunto la maggiore età e deve attestare il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere capacità di agire;
b) non avere riportato condanne per reati non colposi contro il patrimonio o reati di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni;
c) non avere pendenti procedure di giudiziale concorso fra i creditori ovvero di cessione dei beni;
d) risiedere in territorio sammarinese;
e) speciale preparazione ovvero esperienza professionale dimostrata da certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi di qualificazione professionale per lo svolgimento di particolari attività così come specificamente richiesti nell'Allegato "A" alla presente legge. Tale requisito deve essere comprovato al momento del rilascio della licenza.

La richiesta di licenza di cui sopra deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di capacità civile;
b) certificato penale generale ad uso amministrativo;
c) certificato di mai avvenuto fallimento;
d) certificato di residenza;
e) certificato di cittadinanza.

3. Nella domanda devono essere indicati:
a) la tipologia di esercizio di cui al precedente articolo 11, primo comma;
b) il locale e la zona ove si intende svolgere l'attività;
c) il settore merceologico nel quale si intende esercitare l'attività. Lo stesso deve essere individuato tra i settori merceologici di cui all'Allegato "A" alla presente legge.

4. Nella domanda deve essere indicato l'oggetto dell'attività effettivamente svolta secondo quanto prevederà l'apposita modulistica da redigersi da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. La domanda deve essere inoltre corredata dei seguenti documenti:
a) planimetria dei locali ovvero copia del progetto approvato con indicazione dell'ubicazione dell'attività;
b) attestazione della funzione idonea all'attivazione della licenza richiesta di cui all'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n.165, nonché della superficie di vendita così come definita al precedente articolo 11, settimo comma.

5. Qualora l'istanza sia intesa ad ottenere il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in forma associata, i requisiti di cui alla presente legge devono essere attestati in capo ai soci promotori, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 10.
Qualora il socio promotore sia persona giuridica deve essere allegato alla domanda il certificato di vigenza. Il requisito di cui al punto f) del precedente secondo comma deve essere posseduto dal legale rappresentante della società ovvero da un dipendente preposto all'attività commerciale.

Art. 13
(Sviluppo della rete commerciale del territorio)

1. Il Congresso di Stato, su proposta della Commissione del Commercio, può proporre l'emanazione di decreti reggenziali nei quali individuare quelle attività di vendita al dettaglio che necessitano di ulteriori specifiche regolamentazioni.

2. Il territorio dello Stato ai fini dell'esercizio del commercio al dettaglio in esercizi aperti al pubblico, è suddiviso nelle seguenti zone commerciali: Centro Storico della Capitale, zona a prevalente carattere residenziale, centri storici così come individuati all'Allegato "B" alla presente legge.

Art. 14

(Procedura per la concessione di licenza commerciale al dettaglio per gli esercizi di vicinato)

1. Qualora l’istanza di cui al precedente articolo 12 sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di esercizio di vicinato, così come definita al precedente articolo 11, secondo comma, il richiedente deve indicare un solo settore merceologico nel quale intende esercitare la propria attività scelto tra quelli di cui all’Allegato “A” alla presente legge.
2. L’esame dell’istanza compete all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale con atto motivato provvede all’autorizzazione ovvero al diniego della licenza richiesta.
3. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica mensilmente, con finalità informative circa l'andamento del comparto commerciale, alla Commissione del Commercio le licenze autorizzate a norma del presente articolo.
4. In deroga al disposto di cui al precedente primo comma, il richiedente può indicare più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all’Allegato “A” alla presente legge. In tal caso, l’esame dell’istanza compete alla Commissione del Commercio la quale, con atto motivato, sulla base di una valutazione di rispondenza del progetto dell’offerta merceologica a particolari esigenze di funzionalità nonché sulla base di una valutazione di compatibilità delle merceologie richieste, delibera l’autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.

Art. 15

(Procedura per la concessione di licenza commerciale al dettaglio per l’esercizio di attività di media struttura)

1. Qualora l’istanza di cui al precedente articolo 12 sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di media struttura, così come definita al precedente articolo 11, terzo comma, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all’Allegato “A” alla presente legge.
2. L’esame dell’istanza compete alla Commissione del Commercio la quale, con atto motivato, delibera l’autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.
3. Nel caso di istanza tesa al rilascio di licenza per l’esercizio del commercio al dettaglio di più settori merceologici scelti tra quelli di cui all’Allegato “A” alla presente legge, la Commissione del Commercio deve esprimere inoltre un parere relativo alla compatibilità delle merceologie richieste.

Art. 16

(Procedura per la concessione di licenza commerciale al dettaglio per l’esercizio di attività di grande struttura)

1. Qualora l’istanza di cui al precedente articolo 12 sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio da esercitarsi all’interno di una grande struttura, così come definita al precedente articolo 11, quarto comma, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all’Allegato “A” alla presente legge.
2. L’esame dell’istanza compete alla Commissione del Commercio, previo parere della Giunta di Castello territorialmente interessata.
3. La Giunta di Castello procede all’esame della domanda esprimendo un parere sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità ambientali, della viabilità, e occupazionali ovvero di uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali della zona.

4. La Commissione del Commercio, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.
5. Nel caso di istanza tesa al rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio di più settori merceologici scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge, la Commissione del Commercio deve esprimere inoltre un parere relativo alla compatibilità delle merceologie richieste.

Art. 17
(Sviluppo della rete commerciale nel Centro Storico della Capitale)

1. Per gli esercizi commerciali al dettaglio ricompresi nel Centro Storico della Capitale, non è applicabile la distinzione in tipologie d'esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 11.
2. Le attività commerciali di cui al comma che precede sono classificate quali esercizi di prevalente interesse turistico.
3. Nella zona commerciale in oggetto è fissato un numero massimo di licenze commerciali pari a 346**.**
4. Nel computo delle licenze commerciali di cui al comma che precede sono incluse le attività commerciali al dettaglio rilasciate in base al successivo articolo 21.
5. Nel caso in cui il numero delle licenze rilasciate sia inferiore a quello fissato al precedente terzo comma può essere presentata istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ai sensi del precedente articolo 12 indicando un solo settore merceologico scelto tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
6. Per il trasferimento sede delle attività esercitate nel Centro Storico della Capitale, deve essere presentata istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio corredata di tutta la documentazione attestante la legittima disponibilità del locale, idoneo dal punto di vista urbanistico, igienico e sanitario, indicato nell'istanza stessa nonché attestante gli adempimenti amministrativi.
7. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ricevute le istanze di cui ai commi che precedono provvede ad inviare le stesse alla Giunta di Castello territorialmente competente.
8. La Giunta di Castello procede all'esame della domanda esprimendo un parere sulla base della documentazione, dei requisiti e di quanto altro richiesto ai commi che precedono.
9. La Commissione del Commercio, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.
10. L'istanza tesa ad ottenere la sostituzione del settore merceologico comporta il riesame della pratica e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.
11. L'istanza tesa ad ottenere la modifica dell'oggetto della propria attività nell'ambito del medesimo settore merceologico, deve essere presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, esaminata la pratica, procederà alla modifica del provvedimento di licenza.

Art. 18
(Centri commerciali)

1. I centri commerciali, così come definiti al precedente articolo 11, quinto comma, esistenti all'entrata in vigore della presente normativa, sono quelli individuati nell'Allegato "C" alla presente legge.
2. Non è consentita l'apertura di ulteriori centri commerciali rispetto a quelli previsti al precedente comma, e ciò anche qualora la superficie complessiva realizzabile a norma della Legge di Piano Regolatore Generale consenta la realizzazione di un fabbricato unitario con superficie commerciale superiore a 5000 mq.
3. I centri commerciali sono abilitati all'insediamento di tutte le singole licenze indispensabili ad una piena funzionalità dello stesso sulla base del progetto indicato nella

convenzione sottoscritta dal Presidente della Commissione del Commercio e dal promotore del centro commerciale stesso nel momento della sua costituzione.

4. Le singole licenze commerciali di cui al comma che precede devono essere autorizzate secondo le modalità di cui al successivo articolo 19.

Art. 19

(Modalità di rilascio delle licenze commerciali all'interno dei centri commerciali)

1. Per gli esercizi commerciali al dettaglio operanti all'interno dei centri commerciali non è applicabile la distinzione in tipologie di esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 11.

2. La concessione delle licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio all'interno del centro commerciale comporta la presentazione di singole istanze a norma del precedente articolo 12.

3. La domanda deve inoltre essere corredata di dichiarazione sottoscritta dal promotore del centro commerciale attestante la disponibilità dei locali indicati quali sede dell'attività.

4. La concessione di licenze commerciali al dettaglio da esercitarsi all'interno dei centri commerciali avviene in base alle seguenti procedure:

a) qualora la licenza commerciale al dettaglio venga esercitata su una superficie di vendita fino a 300 mq. il richiedente deve indicare un solo settore merceologico scelto tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge. L'esame dell'istanza compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale provvede, con atto motivato, all'autorizzazione ovvero al diniego della licenza richiesta;
b) qualora la licenza commerciale al dettaglio venga esercitata su una superficie di vendita superiore a 300 mq. il richiedente può indicare uno o più settori merceologici scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio la quale provvede, con atto motivato, all'autorizzazione ovvero al diniego della licenza richiesta. Qualora l'istanza per il rilascio di licenza abbia ad oggetto più settori merceologici di cui all'Allegato "A" alla presente legge, la Commissione del Commercio deve esprimere inoltre un parere relativo alla compatibilità delle merceologie richieste.

5. Non è ammesso il trasferimento della licenza commerciale concessa all'interno del centro commerciale al di fuori dello stesso, tuttavia l'operatore economico titolare di licenza commerciale esercitata all'interno del centro commerciale stesso può essere autorizzato all'apertura di una seconda sede al di fuori del centro commerciale medesimo secondo le modalità di cui al successivo articolo 20.

6. L'eventuale variazione di superficie di vendita ovvero il trasferimento all'interno del centro commerciale medesimo avviene con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza corredata della documentazione attestante la legittima disponibilità del locale, idoneo dal punto di vista urbanistico, igienico e sanitario, nonché previo espletamento degli adempimenti amministrativi.

7. Qualsiasi provvedimento di modifica della superficie di vendita che comporta il passaggio dalla soglia dei 300 mq. di superficie di vendita a quella superiore, comporta il riesame della pratica secondo la procedura di cui al punto b), quarto comma, del presente articolo, e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.

8. L'istanza tesa ad ottenere la sostituzione del settore merceologico ovvero l'aggiunta del settore merceologico comporta il riesame della pratica ai sensi del presente articolo e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.

9. L'istanza tesa alla modifica dell'oggetto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico, deve essere presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, esaminata la pratica, procederà alla modifica del provvedimento di licenza.

10. Il rilascio della licenza ovvero dei provvedimenti di modifica della stessa, esperite le procedure di cui al precedente articolo, avviene a norma del successivo articolo 24.

Art 20
(Autorizzazione apertura seconda sede)

1. Qualora sia avanzata istanza per l'apertura della seconda sede prevista dall'articolo 5 della presente legge, la procedura autorizzativa è la seguente:
a) per sedi con superficie di vendita non superiore a 300 mq. competente al rilascio di autorizzazione è l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
b) per sedi con superficie di vendita superiore a 300 mq. e comunque non superiore a 1000 mq. competente al rilascio di autorizzazione è la Commissione del Commercio;
c) per sedi con superficie di vendita superiore a 1000 mq. e comunque non superiore a 5000 mq. competente al rilascio di autorizzazione è la Commissione del Commercio previo parere della Giunta di Castello territorialmente competente.
2. Per i primi dodici mesi a fare data dall'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'apertura di una seconda sede nel Centro Storico della Capitale è consentita esclusivamente all'operatore economico esercente un'attività commerciale nella zona commerciale in oggetto. Competente al rilascio di autorizzazione all'apertura di una seconda sede nel Centro Storico della Capitale è la Commissione del Commercio previo parere della Giunta di Castello territorialmente competente. Decorso il periodo di cui sopra, al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al Piano di Valorizzazione del Commercio, lo stesso potrà prevedere il superamento della condizione di cui al presente comma**.**
3. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'apertura della seconda sede acquisita la documentazione di cui alla presente legge.

Art. 21
(Esercizio del commercio al dettaglio all'interno di complessi di natura ricettiva, sportiva e sociale)

1. Le licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio inserite all'interno di strutture ricettive così come definite dalla Legge 31 ottobre 1988 n.107, esercitate in locali ai quali si accede dall'interno della struttura stessa, non possono essere trasferite al di fuori del complesso nel quale sono state autorizzate.
2. L'istanza per l'ottenimento della licenza di cui al comma che precede deve essere presentata a norma del precedente articolo 12.
3. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio la quale, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.

Art. 22
(Diniego dell'istanza tesa al rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio)

1. In tutti i casi di richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio, il diniego della licenza avviene per istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti ovvero dei documenti di cui al precedente articolo 12 e quando risultino le incompatibilità previste dalla presente normativa.
2. Oltre ai casi di cui al precedente primo comma, il diniego della licenza richiesta avviene rispettivamente:
a) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio per gli esercizi di attività di vicinato, qualora il richiedente abbia ottenuto, nei due anni antecedenti alla domanda, il rilascio di altra licenza commerciale secondo le modalità di cui al precedente

articolo 14 ed infine sulla base degli indirizzi dettati dai decreti reggenziali di cui al precedente articolo 13;

b) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività di media struttura sulla base degli indirizzi dettati dai decreti reggenziali di cui al precedente articolo 13, ed infine sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità ambientali ovvero di uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali della zona interessata ovvero di compatibilità delle merceologie richieste;
c) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività di grande struttura, sulla base degli indirizzi dettati dai decreti reggenziali di cui al precedente articolo 13 ed infine sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità ambientali, occupazionali e di uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali della zona interessata ovvero di compatibilità delle merceologie richieste;
d) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale per l'esercizio di attività ricomprese nel Centro Storico della Capitale il diniego della licenza di cui al precedente articolo 17, quinto comma, avviene sulla base degli indirizzi contenuti nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 13 ed infine sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità commerciali della zona. Il diniego del trasferimento sede di licenze esercitate nel Centro Storico della Capitale avviene sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità commerciali della zona in cui viene richiesto il trasferimento stesso;
e) nel caso di singola licenza commerciale da esercitarsi all'interno del centro commerciale, per la non conformità dell'istanza con il progetto aziendale come contenuto nella convenzione di cui all'articolo 18 e sulla base degli indirizzi contenuti nei decreti reggenziali di cui al precedente articolo 13;
f) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività all'interno di complessi di natura ricettiva, sportiva e sociale, sulla base di una valutazione di compatibilità del progetto aziendale con le necessità di servizio del centro stesso.

Art. 23
(Sostituzione ovvero aggiunta di settori merceologici, modifica attività medesimo settore merceologico)

1. L'istanza tesa ad ottenere la sostituzione del settore merceologico comporta il riesame della pratica a norma della presente legge e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.
2. L'istanza tesa ad ottenere l'aggiunta di un settore merceologico alla licenza esercitata comporta il riesame della pratica a norma della presente legge e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.
3. L'istanza tesa alla modifica dell'oggetto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico, deve essere presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, esaminata la pratica, procederà alla modifica del provvedimento di licenza.

Art. 24
(Rilascio di licenza commerciale)

1. Il rilascio della licenza commerciale e dei provvedimenti di modifica della stessa, esperite le procedure di cui alla presente legge, compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, contestualmente alla comunicazione dell'autorizzazione della licenza richiesta da parte dell'organo competente, provvede a richiedere all'interessato la documentazione attestante la legittima disponibilità del locale, idoneo dal punto di vista urbanistico, igienico e sanitario, indicato nell'istanza stessa nonché attestante gli adempimenti amministrativi ed il possesso dei requisiti soggettivi attinenti la titolarità della licenza. Al fine di consentire il rilascio di licenza commerciale

in favore della società costituitasi ai sensi del successivo articolo 26, il Tribunale Unico provvede a notificare il decreto di riconoscimento giuridico all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il mancato deposito della documentazione di cui al comma che precede entro dodici mesi dalla notifica della comunicazione da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione della licenza.
3. Decorso infruttuosamente il termine previsto al comma che precede per le attività esercitate in forma associata, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ne dà notizia al Tribunale Unico ai fini della revoca d'ufficio del riconoscimento giuridico, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 13 giugno 1990 n.68 e successive modifiche.
4. Resta salva l'applicazione dell'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n.165 .

Art. 25
(Trasferimento sede)

1. L'autorizzazione al trasferimento sede di attività commerciali al dettaglio compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza alla quale deve essere allegata la documentazione attestante la legittima disponibilità del locale, idoneo dal punto di vista urbanistico, igienico e sanitario, con indicazione della superficie di vendita così come previsto al precedente articolo 12, quarto comma, lettera a).
2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, con atto motivato, provvede all'autorizzazione ovvero al diniego del trasferimento sede.
3. Il diniego del trasferimento sede avviene per presentazione di documentazione non conforme alle disposizioni previste al primo comma del presente articolo.
4. Qualora il trasferimento sede di una attività di grande struttura comporti lo spostamento dell'attività in un Castello diverso da quello di provenienza si deve procedere al riesame della pratica. In tal caso il richiedente deve avanzare istanza a norma del precedente articolo 12 che viene esaminata secondo le modalità di cui al precedente articolo 16; conseguentemente l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvederà alla modifica del provvedimento di licenza.

Art. 26
(Esercizio del commercio al dettaglio in forma associata)

1. La costituzione di società aventi ad oggetto l'esercizio del commercio al dettaglio avviene a norma dell'articolo 12 della Legge 13 giugno 1990 n.68.
2. A tal fine si procede alla preventiva autorizzazione della licenza secondo le procedure di cui alla presente legge a seguito della quale il Congresso di Stato, come atto dovuto, entro sessanta giorni concede il nulla osta preventivo alla costituzione della società.

Art. 27
(Licenza annuale)

1. Le licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio commerciale aperto al pubblico sono annuali. E' demandato ad apposita regolamentazione, predisposta di concerto fra la Segreteria di Stato per il Commercio ed i rappresentanti delle Associazioni di Categoria del settore commercio, e da approvarsi con delibera della Commissione del Commercio, il calendario relativo ai periodi di chiusura per ferie dell'esercizio commerciale.

Art. 28
(Orari di apertura e chiusura)

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli operatori.
2. Fatto salvo quanto disposto ai successivi commi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico durante tutti i giorni della settimana non superando le tredici ore giornaliere.
3. L'operatore commerciale è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. E' consentito agli operatori commerciali superare il limite delle tredici ore giornaliere durante i periodi di maggiore affluenza turistica o in occasione di particolari eventi. Tali periodi debbono essere preventivamente definiti dalla Commissione del Commercio.
5. Le chiusure infrasettimanali sono facoltative ma debbono essere comunicate alla Commissione del Commercio che può disporre diversamente per esigenze di interesse pubblico, sentite le Associazioni di Categoria e dei Consumatori.

Art. 29
(Vendite straordinarie, promozionali, di fine stagione ovvero di liquidazione)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio di cui alla presente sezione possono operare vendite straordinarie, promozionali, di fine stagione ovvero di liquidazione ai sensi di specifico decreto reggenziale da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.
2. Il decreto reggenziale di cui al comma precedente deve regolamentare anche la vendita straordinaria al pubblico da parte dei titolari di attività industriali di produzione dei prodotti di propria produzione.".

Art. 7

L'articolo 36, primo comma, della Legge 25 luglio 2000 n.65 è così modificato:

"1. Il mercato tradizionale può tenersi in un giorno della settimana prefissato dalla Giunta di Castello territorialmente competente. Nel Castello della Città di San Marino tale facoltà è limitata alla zona al di fuori del Centro Storico della Capitale.".

Art. 8

L'articolo 37, terzo comma, della Legge 25 luglio 2000 n.65 è così modificato:

"3. Chiunque intenda istituire un mercato tipico o specializzato o una mostra mercato in una zona del territorio deve presentare istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che autorizzerà previo parere della Giunta di Castello territorialmente competente.".

Art. 9

L'articolo 38 della Legge 25 luglio 2000 n.65 è così modificato:

"Art. 38
(Commissione del Mercato)

1. Nei Castelli ove viene autorizzato il mercato è istituita una Commissione del Mercato che dura in carica per l'intera legislatura della Giunta di Castello ed è così composta:
a) Capitano di Castello della Giunta territorialmente competente, che la presiede;
b) due rappresentanti della Giunta di Castello, nominati al suo interno;
c) due rappresentanti dei commercianti al dettaglio della zona commerciale interessata;
d) un rappresentante dei commercianti ambulanti;
e) un rappresentante della Segreteria di Stato per il Commercio;
f) un Agente di Polizia Civile preposto alla vigilanza sul mercato;
g) un rappresentante del Servizio Igiene Ambientale.
2. La Commissione del Mercato provvede a nominare al suo interno, per un periodo rinnovabile di due anni, un addetto con funzioni di segreteria al fine di collaborare con la Polizia Civile nella gestione del mercato, nell'applicazione del regolamento e delle delibere della Commissione.
3. Il finanziamento per la gestione del mercato è dato da una percentuale sugli introiti della tassa sulle licenze e sulle aree dei posteggi il cui ammontare viene stabilito annualmente con Legge Finanziaria previsto in apposito capitolo sul Bilancio dello Stato.
4. Nella suddivisione del finanziamento fra le varie Commissioni del Mercato si dovrà tenere conto della tipologia e dell'entità dei mercati proporzionalmente al numero dei commercianti partecipanti.
5. La Commissione del Mercato predisporrà un regolamento per la gestione del mercato da autorizzarsi da parte della Commissione del Commercio.
6. Nei mercati in cui la partecipazione è inferiore a cinque commercianti l'istituzione della Commissione del Mercato di cui al presente articolo è facoltativa.".

Art. 10

Il Titolo II, Capo II, Sezioni I e II, della Legge 25 luglio 2000 n.65 è così modificato:

"CAPO II
DEL RILASCIO DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO

SEZIONE I
DEL RILASCIO DI LICENZA, IN FORMA INDIVIDUALE, PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO

Art. 43
(Domanda, requisiti, documenti per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Chiunque intenda esercitare sul territorio un'attività di impresa individuale nel settore del commercio all'ingrosso, deve avanzare istanza presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il richiedente la licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso deve attestare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 12, secondo comma.
3. Nella domanda devono essere indicati:
a) il locale ove si intende svolgere l'attività;
b) il settore merceologico in cui si intende operare. Lo stesso deve essere individuato tra i settori merceologici di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
4. Nella domanda deve essere indicato l'oggetto dell'attività effettivamente svolta secondo quanto prevederà l'apposita modulistica da redigersi da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. La domanda deve essere inoltre corredata dei seguenti documenti:
a) planimetria dei locali ovvero copia del progetto approvato con indicazione dell'ubicazione dell'attività;
b) attestazione della funzione idonea all'attivazione della licenza richiesta di cui all'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n.165, nonché della superficie di vendita così come definita al precedente articolo 11, settimo comma.

Art. 44
(Sviluppo delle attività commerciali all'ingrosso)

1. Il Congresso di Stato, su proposta della Commissione del Commercio, può proporre l'emanazione di decreti reggenziali nei quali individuare quelle attività di commercio all'ingrosso che necessitano di ulteriori specifiche regolamentazioni.

Art. 45
(Procedura per la concessione, e successivo rilascio, della licenza individuale per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. L'esame dell'istanza per l'ottenimento della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, con atto motivato, provvede all'autorizzazione o al diniego della licenza richiesta.
2. Il diniego della licenza richiesta avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 12 ed inoltre dei documenti di cui al precedente articolo 43, quando risultino le incompatibilità previste dalla presente legge, quando il richiedente abbia ottenuto nei due anni antecedenti alla domanda il rilascio di altra licenza commerciale secondo le modalità del presente articolo ed infine sulla base degli indirizzi contenuti nei decreti reggenziali di cui al precedente articolo 44.
3. Il rilascio della licenza compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, contestualmente alla comunicazione dell'autorizzazione della licenza, provvede a richiedere all'interessato la documentazione attestante la legittima disponibilità del locale, idoneo dal punto di vista urbanistico, igienico e sanitario, indicato nell'istanza stessa nonché gli adempimenti amministrativi ed il possesso dei requisiti soggettivi attinenti la titolarità della licenza.
4. Il mancato deposito della documentazione di cui al comma che precede entro dodici mesi dalla notifica della comunicazione di cui sopra da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta la decadenza dell'autorizzazione della licenza.

Art. 46
(Sostituzione del settore merceologico, modifica attività medesimo settore merceologico)

1. Qualora il titolare della licenza rilasciata a norma del precedente articolo 43 intenda optare per un diverso settore merceologico, l'istanza comporta il riesame della pratica a norma del precedente articolo 45 e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.
2. L'istanza tesa alla modifica dell'oggetto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico, deve essere presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, esaminata la pratica, procederà alla modifica del provvedimento di licenza.

SEZIONE II
DELLE PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE ED IL SUCCESSIVO RILASCIO DI LICENZA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI UNA ATTIVITÀ DI IMPRESA ALL'INGROSSO

Art. 47
(Procedura per la costituzione di Società a Responsabilità Limitata
o Società per Azioni)

1. Il nulla osta preventivo alla costituzione di società previsto dall'articolo 12 della Legge 13 giugno 1990 n.68, non è necessario per i residenti in Repubblica che intendano costituire una società per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso con la sola forma della società a responsabilità limitata o della società per azioni nei seguenti limiti:
a) il socio promotore che sottoscrive la quota di maggioranza del capitale sociale deve essere residente nel territorio della Repubblica;
b) l'oggetto sociale della società deve essere definito da un solo settore merceologico di cui all'Allegato "A" alla presente legge. L'oggetto sociale deve indicare nello specifico l'attività effettivamente svolta e qualsiasi modifica all'attività indicata nell'oggetto sociale deve ottenere l'omologa del Tribunale Unico;
c) la sede va indicata nel luogo ove deve essere esercitata l'attività;
d) il socio promotore sottoscrittore della maggioranza deve mantenere la maggioranza delle quote sociali e non può cedere la propria partecipazione societaria se non alle condizioni di cui al successivo articolo 53;
e) la quota di minoranza dell'intero capitale può liberamente essere sottoscritta da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non possiedono i requisiti di cui ai punti precedenti.

Art. 48
(Formazione dell'atto costitutivo)

1. Chiunque intenda esercitare nel territorio della Repubblica un'attività di impresa in forma associata nel settore del commercio all'ingrosso e con la sola forma della società a responsabilità limitata o della società per azioni con le limitazioni di cui al precedente articolo 47, deve procedere alla costituzione della stessa con atto pubblico.
2. L'atto costitutivo della società a responsabilità limitata o della società per azioni oltre ad indicare gli elementi richiesti dalla Legge 13 giugno 1990 n.68 e successive modifiche e gli elementi di cui al precedente articolo 47:
a) non potrà essere stipulato da chi non sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 12;
b) dovrà prevedere che almeno i cinque decimi dei conferimenti del capitale sociale siano effettuati in denaro.
3. All'atto costitutivo deve essere allegata idonea documentazione atta a comprovare in capo

ai promotori il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 12. Per il sottoscrittore della quota di minoranza fa eccezione il possesso del requisito della residenza.
4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 12 può essere autocertificato con le modalità di cui alla Legge 21 ottobre 1988 n.105, ad eccezione del certificato penale generale ad uso amministrativo.
5. Il possesso del requisito di cui al punto f) del precedente articolo 12 va attestato esclusivamente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio preventivamente al rilascio di licenza.
6. E' nullo l'atto costitutivo privo dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 49
(Riconoscimento giuridico)

1. La richiesta di riconoscimento giuridico per le società di cui al precedente articolo 47 deve avvenire con le procedure, le modalità e i termini di cui alla Legge 13 giugno 1990 n.68 e successive modifiche.

Art. 50
(Rilascio della licenza)

1. Il rilascio della licenza commerciale e dei provvedimenti di modifica della stessa, esperite le procedure di cui alla presente legge, compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale procede a norma del precedente articolo 24, primo comma, richiedendo altresì la documentazione di cui al precedente articolo 48, quinto comma. Al fine di consentire il rilascio di licenza commerciale in favore della società costituitasi ai sensi del precedente articolo 47, il Tribunale Unico provvede a notificare il decreto di riconoscimento giuridico all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il mancato deposito della documentazione di cui al precedente comma entro ventiquattro mesi dalla data del riconoscimento giuridico comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione della licenza oggetto della società.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma che precede, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ne dà notizia al Tribunale Unico ai fini della revoca d'ufficio del riconoscimento giuridico, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 13 giugno 1990 n.68 e successive modifiche.
4. Resta salva l'applicazione dell'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n.165.

Art. 51
(Modifica dell'oggetto sociale)

1. La modifica dell'oggetto sociale della società costituitasi a norma dell'articolo 47 non richiede il nulla osta. L'oggetto sociale, risultante dalla modifica stessa, deve avere i requisiti di cui alla presente legge.
2. Tutte le modifiche dell'oggetto sociale delle società costituitesi ai sensi del precedente articolo 47 sono soggette ad omologa del Tribunale Unico.

Art. 52
(Capitale sociale)

1. Almeno i cinque decimi dei conferimenti del capitale sociale previsti dall'atto costituivo della società costituitasi a norma del precedente articolo 47 devono essere effettuati in denaro e versati, entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di riconoscimento giuridico, presso un istituto di credito sammarinese.
2. Il mancato versamento previsto al comma che precede entro tale termine è causa di scioglimento della società e comporta la sua liquidazione a norma della Legge 13 giugno 1990 n.68 e successive modifiche.

Art. 53
(Trasferimento delle quote)

1. Il trasferimento delle quote sottoscritte in sede di costituzione della società é libero nei confronti di chi abbia gli stessi requisiti per la costituzione della società medesima.
2. A tal fine l'atto di cessione, tra vivi, a titolo gratuito o oneroso, delle quote dovrà essere stipulato per atto pubblico. All'atto deve essere allegata la documentazione relativa al cessionario atta a comprovare i requisiti di cui al precedente articolo 48, terzo comma.
3. Copia dell'atto di cessione quote deve essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale Unico nonché presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione dell'atto a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto stesso.
4. E' nullo l'atto di cessione privo dei requisiti indicati nel presente articolo.".

Art. 11

Il Titolo III della Legge 25 luglio 2000 n.65 è così modificato:

"TITOLO III
DEGLI ORGANI COMPETENTI

Art. 57
(Nomina, composizione, durata in carica della Commissione del Commercio)

1. La Commissione del Commercio è nominata dal Consiglio Grande e Generale ed è così composta:
a) dal Segretario di Stato per il Commercio, che la presiede;
b) da cinque membri designati dal Consiglio Grande e Generale in forma proporzionale ai Gruppi Consiliari;
c) da un membro designato da ciascuna Associazione di Categoria del settore commercio legalmente riconosciuta;
d) da un membro designato da ciascuna Associazione dei Consumatori legalmente riconosciuta.
2. Alle sedute della Commissione del Commercio partecipa, con parere consultivo, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ovvero un funzionario da questi delegato.
3. La Commissione dura in carica sino al termine della legislatura e resta comunque in funzione sino al momento in cui non venga rinnovata.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Ai membri effettivi, con diritto di voto, è riconosciuto, per la partecipazione alle singole sedute, un emolumento economico la cui entità verrà stabilita dal Congresso di Stato.

Art. 58
(Funzioni della Commissione del Commercio)

1. Alla Commissione del Commercio sono demandati i seguenti compiti:
a) autorizzare le licenze commerciali, autorizzare le modifiche delle stesse nonché deliberare le autorizzazioni amministrative secondo le modalità e le procedure di cui alla presente legge;
b) emanare i regolamenti applicativi ad essa demandati;
c) revocare le licenze commerciali;
d) attestare la validità, in caso di controversia, dei corsi e dei titoli di studio richiesti per l'esercizio del commercio di particolari tipologie merceologiche;
e) formulare la proposta di decreto reggenziale di cui agli articoli 13 e 44 e provvedere a quanto demandatole esplicitamente dalla presente legge.".

Art. 12

Il quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 64, della Legge 25 luglio 2000 n.65 sono così modificati:

"5. Per le attività commerciali all'ingrosso che comportino lo stoccaggio ovvero deposito di merci, qualora il locale indicato quale sede della licenza non consenta per la destinazione d'uso tali attività, il titolare della licenza potrà esercitare le predette attività di deposito o stoccaggio sia presso operatori autorizzati al deposito sia presso altra sede idonea. Per l'apertura di tali ulteriori sedi deve essere presentata istanza presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio corredata dei documenti attestanti l'ubicazione dei locali ed il titolo di disponibilità degli stessi; se trattasi di prodotti alimentari valgono le norme igienico sanitarie. L'esame dell'istanza compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale autorizza l'apertura di tale sede previa verifica della conformità della documentazione alle disposizioni di cui alla presente legge.
6. Per le attività commerciali che comportino, a norma di specifiche leggi, l'acquisizione di pareri sull'idoneità del locale, con particolare riferimento ai requisiti igienico sanitari, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio deve, preventivamente al rilascio della licenza commerciale, acquisire il parere e le certificazioni delle autorità competenti. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n.165.
7. Le attività che devono ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1992 n.85 site nel Centro Storico della Capitale e nei centri storici, possono continuare ad operare nei locali in cui le stesse sono esercitate anche in deroga al punto b), ad eccezione di quanto concerne i sistemi impiantistici e tecnologici, ed h) di cui all'articolo 7, primo comma, della legge sopracitata. Tale disposizione vale anche per i trasferimenti di titolarità ed i cambi di settori merceologici e le modifiche dell'oggetto dell'attività svolta. Per quanto non previsto al presente comma si rinvia ad un apposito regolamento da emettersi dal Congresso di Stato su proposta delle Segreterie di Stato competenti sentiti i rispettivi servizi.".

Art. 13
(Disposizioni per l'esame delle pratiche presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge)

1. Tutte le istanze presentate all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere esaminate secondo le procedure e le modalità di cui alle leggi vigenti all'atto della relativa presentazione.

Art. 14
(Conversione delle tabelle merceologiche)

1. La Commissione del Commercio curerà la procedura per la conversione dalle attuali tabelle merceologiche ai settori merceologici previsti dall'Allegato "A" alla presente legge, secondo criteri da definirsi con apposito atto.

Art. 15
(Interpretazione)

1. Negli articoli della Legge 25 luglio 2000 n.65 laddove venga citata la dizione "tabella merceologica", la stessa deve intendersi sostituita con la dizione "settore merceologico" di cui all'Allegato "A" alla presente legge.

Art. 16
(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'articolo 59 della Legge 25 luglio 2000 n.65.
2. Gli Allegati "A", "B", "C", "D" alla Legge 25 luglio 2000 n.65 sono abrogati e sostituiti con gli Allegati "A", "B" e "C" alla presente legge.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 7 dicembre 2005/1705 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani

ALLEGATO "A"

TITOLO I
SETTORI MERCEOLOGICI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E REQUISITI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ

Art. 1
(Elenco settori merceologici per l'esercizio del commercio al dettaglio)

1. I settori merceologici per l'esercizio del commercio al dettaglio sono i seguenti:
a) settore alimentare;
b) settore non alimentare, compresi taluni prodotti alimentari confezionati e complementari alla vendita di specifiche tipologie di prodotti da definire con apposito regolamento della Commissione del Commercio.
2. Ai sensi dell'articolo 5 della presente legge sono previste le seguenti compatibilità: il commercio al dettaglio di prodotti per l'edilizia, l'industria e l'artigianato è compatibile con l'attività industriale di installazione e posa in opera; il commercio al dettaglio di veicoli è compatibile con l'attività industriale di noleggio, riparazione, manutenzione e montaggio.
3. In deroga all'articolo 7 della Legge 8 giugno 1965 n.18, le licenze industriali per l'esercizio di attività di albergo, sala da ballo, locale notturno e similari possono prevedere l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Altresì le licenze industriali di produzione di prodotti da forno, di gelati, di piada e cassoni possono prevedere l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di bevande e dei prodotti di propria produzione.

Art. 2
(Requisiti professionali per l'esercizio del commercio al dettaglio)

1. Ai sensi del punto f) dell'articolo 12 della presente legge vengono di seguito elencate le particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione ovvero una esperienza professionale.
2. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio di cui al settore alimentare è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:
a) avere conseguito il diploma di scuola media superiore ovvero aver conseguito attestato di frequenza ad un corso di formazione professionale corrispondente per materia all'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
b) aver frequentato con esito positivo un corso avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni inerenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché materie relative agli aspetti della conservazione, della manipolazione e della trasformazione degli alimenti, sia freschi sia conservati così come previsto dalla specifica disciplina in materia di igiene per i prodotti alimentari e dai relativi decreti applicativi;

c) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
d) avere prestato la propria opera in qualità di dipendente addetto alla vendita, per almeno tre anni, presso imprese esercenti attività corrispondente all'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
e) avere esercitato in proprio attività artigianale, per almeno due anni, nel settore analogo all'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
f) avere alle proprie dipendenze un lavoratore in possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere che precedono.

3. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di articoli ortopedici e relativi accessori e apparecchi medicali è necessario avere conseguito il diploma di laurea di tecnico ortopedico ovvero il diploma relativo a corso triennale per meccanico ortopedico ed ernista.

4. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di prodotti di erboristeria e prodotti officinali non soggetti a ricetta medica è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:
a) avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia o lauree equipollenti;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
c) avere prestato la propria opera, per almeno tre anni, con mansioni corrispondenti all'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
d) avere alle proprie dipendenze, o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei titoli di studio di cui al precedente punto a).

Per esercitare il commercio al dettaglio di prodotti omeopatici e di erboristeria soggetti a ricetta medica è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:
a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero in chimica industriale;
b) avere alle proprie dipendenze, o con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).

5. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di ottica e materiale accessorio, è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:
a) avere conseguito il diploma di abilità all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
c) avere alle proprie dipendenze un responsabile tecnico in possesso dei titoli di studio di cui al precedente punto a).

6. Per il commercio al dettaglio di prodotti definiti armi è necessario presentare il certificato di buona condotta ad uso specifico.

7. Il riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio del commercio dei prodotti di cui al presente articolo compete, in caso di controversia, alla Commissione del Commercio che potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.

Art. 3
(Sede delle attività commerciali)

1. A norma dell'articolo 64, primo comma, della presente legge, il rilascio delle licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio di specifiche merceologie quali veicoli, arredamenti, arte e antiquariato, ferramenta, materiale macchine e attrezzature per l'edilizia, l'industria, l'artigianato, l'agricoltura e la zootecnia è consentito in un locale avente una delle seguenti funzioni: C12, D2, D5 di cui all'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87.

2. Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma per le merceologie ivi riportate, in deroga alle disposizioni relative al rilascio e/o trasferimento delle licenze commerciali al dettaglio, il Congresso di Stato potrà autorizzare il rilascio e/o il trasferimento di licenze commerciali al dettaglio di grande struttura, anche in locali aventi funzioni: D2 e D5 di cui all'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87 purché ricorrano le seguenti condizioni:

- che l'attività commerciale al dettaglio sia esistente, indipendentemente dalla tipologia della licenza e dalla sua ubicazione o sede, alla data di entrata in vigore della presente legge;
- che l'attività commerciale al dettaglio esistente comprovi in sede di richiesta dell'autorizzazione al rilascio e/o al trasferimento della licenza, il pagamento di imposta monofase di ammontare minimo non inferiore ad € 500.000,00= (Euro cinquecentomila/00) annui nei due anni anteriori alla richiesta;
- che l'attività commerciale al dettaglio esistente comprovi, in sede di richiesta dell'autorizzazione al rilascio e/o al trasferimento della licenza, di avere alle proprie dipendenze almeno 25 (venticinque) unità lavorative.

L'istanza corredata di tutta la documentazione prevista dall'articolo 12 nonché della documentazione atta a comprovare i requisiti di cui al comma che precede dovrà essere indirizzata per il tramite dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, al Congresso di Stato che dovrà provvedere all'esame dell'istanza entro sessanta giorni a fare data dal deposito dell'istanza

TITOLO II
SETTORI MERCEOLOGICI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO E REQUISITI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ

Art. 4
(Elenco settori merceologici per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. I settori merceologici per l'esercizio del commercio all'ingrosso sono i seguenti:

a) settore alimentare;
b) settore non alimentare.

Art. 5
(Requisiti professionali per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della presente legge vengono di seguito elencate le particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione ovvero una esperienza professionale.
2. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso di cui al settore merceologico alimentare è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

a) avere conseguito il diploma di scuola media superiore ovvero avere conseguito attestato di frequenza ad un corso di formazione professionale corrispondente per materia all'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
b) aver frequentato con esito positivo un corso avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni inerenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché materie relative agli aspetti della conservazione, della manipolazione e

della trasformazione degli alimenti, sia freschi sia conservati così come previsto dalla specifica disciplina in materia di igiene per i prodotti alimentari e dai relativi decreti applicativi;

c) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
d) avere prestato la propria opera in qualità di magazziniere, per almeno tre anni, presso imprese esercenti attività corrispondente all'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
e) avere esercitato in proprio attività artigianale, per almeno due anni, nel settore analogo all'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.

3. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti omeopatici e medicinali è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero in chimica industriale;
b) avere alle proprie dipendenze, o con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).

4. Il riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio di commercio all'ingrosso di prodotti di cui al presente articolo compete, in caso di controversia, alla Commissione del Commercio che potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.

ALLEGATO "B”

Art. 1
(Zone commerciali)

1. Il territorio dello Stato, ai fini dell’esercizio del commercio al dettaglio in esercizi aperti al pubblico, è suddiviso nelle seguenti zone commerciali:
a) Centro Storico della Capitale;
b) zona a prevalente carattere residenziale;
c) centri storici.
2. Le zone commerciali di cui al precedente comma sono individuate nella planimetria di cui al presente Allegato.

ALLEGATO “C”

Art. 1
(Centri commerciali esistenti)

1. Ai sensi dell’articolo 18 della presente legge, i centri commerciali esistenti all’entrata in vigore della presente normativa sono contraddistinti con i seguenti dati catastali:
- Dogana F. 5 - N. 13 con superficie commerciale di circa 13.463 mq.;
- Ponte Mellini F. 5 - N. 77 con superficie commerciale di circa 7.287 mq.;
- Ponte Mellini F. 5 - N. 205 con superficie commerciale di circa 11.375 mq.;
- Dogana F. 7 - N. 216 con superficie commerciale di circa 5.978 mq..